



**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO**



U.O. N. 4 – GRANDI PROGETTI E LL.PP.

Ufficio Tecnico Manutentivo

Sviluppo sostenibile

Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
--

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI

**MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA, DELLE STRUTTURE E DELLE AREE ATTREZZATE DEL
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO PER 36 MESI – LOTTO __**

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG)	_____
Contratto	A misura
Importo a base d'asta	€ 118.728,00
Oneri sicurezza	€ 3.672,00
Importo massimo a base d'asta	€ 122.400,00
Opzione di rinnovo	€ 20.400,00
Importo massimo contrattuale	€ _____

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Francesca Trotti**

CONTRATTO D'APPALTO

Tra:

- Parco lombardo della Valle del Ticino, con sede in via Isonzo n. 1, Pontevecchio di Magenta, nella persona del legale rappresentante, di seguito denominata Stazione Appaltante;
- _____, con sede in Via _____ - _____, C.F. e P. IVA _____, qui rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, di seguito denominata "Appaltatore";

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, svolta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che in data ____ è stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore ____ del giorno _____, sono pervenute a mezzo piattaforma Sintel n. ____ offerte;
- Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. _____, del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società _____ per una percentuale di ribasso pari al _____ % rispetto ai listini prezzi posti a base di gara;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 è stato verificato positivamente;
- Che sono stati completati con esito positivo i controlli finalizzati alla verifica delle autodichiarazioni rese in sede di gara dall'Appaltatore;
- Che il Responsabile del Procedimento ha nominato con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ direttore dell'esecuzione del contratto _____.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di manutenzione della rete sentieristica, delle strutture e delle aree attrezzate del Parco Lombardo della Valle del Ticino per 36 mesi – Lotto ____, così come descritto nella documentazione progettuale posta

a base di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _____.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in un massimo di € _____ oltre IVA, così suddiviso:
 - a. € _____ per il servizio;
 - b. € 3.672,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, delle condizioni e delle modalità prescritte nella documentazione di gara, nel progetto e negli altri documenti posti a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato "a misura"; il Parco riconoscerà all'Appaltatore le sole attività effettivamente eseguite, sulla base dei prezzi unitari dei prezziari posti a base di gara, depurati dalla percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall'Appaltatore. L'importo massimo contrattuale non è pertanto da intendersi quale minimo garantito, ma quale importo massimo erogabile nel periodo di validità del contratto.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso _____, filiale _____, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: _____, C.F. _____.

Art. 5 – Durata del contratto e penali

1. Il contratto decorre dalla sua sottoscrizione e terminerà dopo 36 mesi o al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, qualora antecedente.
2. La stazione appaltante si riserva di attivare un'opzione di proroga, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 106, c. 11, del d. lgs. 50/2016, per una durata massima pari a n. 6 mesi ed un importo massimo pari a € _____, di cui € 495,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
3. I sopralluoghi ed i successivi interventi manutentivi devono essere eseguiti secondo le tempistiche di cui all'art. 10 del Capitolato posto a base di gara.

4. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicato al comma precedente per l'esecuzione dei servizi, in caso di mancata esecuzione dei servizi e in caso di esecuzione dei servizi con standard inferiori a quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, trova applicazione l'art. 25 del Capitolato, relativo all'applicazione delle penali.

Art. 6 - Sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
 - a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
 - b. dello stato di avanzamento del servizio,
 - c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
2. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
3. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Contabilità e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d. lgs. 50/2016, all'Appaltatore verrà riconosciuta un'anticipazione del 20,00% dell'importo dei primi 12 mesi di contratto entro 15 giorni dall'effettivo avvio dei servizi, previa presentazione di polizza fidejussoria di pari importo stipulata a favore della Stazione Appaltante secondo le modalità di cui al medesimo articolo. L'importo dell'anticipazione verrà recuperato progressivamente da ciascun pagamento, così come previsto dall'art. 35, comma 18, del d. lgs. 50/2016.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei servizi o lavori sarà effettuato bimestralmente a seguito della compilazione da parte del RUP degli atti contabili così come previsto dall'art. 26 del D.M. n. 49 del 7/3/2018 previa verifica della regolarità dei servizi prestati e/o dei lavori eseguiti.
3. Negli atti contabili saranno inseriti i servizi e le lavorazioni regolarmente eseguite e oggetto di apposita comunicazione settimanale.
4. Sarà compito del RUP la verifica puntuale delle comunicazioni ricevute e lo svolgimento regolare delle operazioni in esso contenute, da realizzarsi in contraddittorio con l'Appaltatore.
5. L'Appaltatore deve indicare sulla fattura, oltre l'importo totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione e il numero dell'impegno di spesa, CIG e IBAN.
6. Il pagamento dei corrispettivi bimestrali avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
7. Le fatture dovranno essere intestate a: Parco Lombardo della Valle del Ticino – Via Isonzo, 1 – 20013 Magenta (Mi).
8. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
9. Prima della liquidazione di ogni fattura si provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità.
10. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza si riscontrasse un Durc irregolare si darà attuazione al disposto di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016.
11. L'importo di ciascuna fattura verrà liquidato con trattenuta dello 0,5 % di cui all'art. 30, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti sono bloccati e non trova applicazione l'art. 1664 Codice Civile, ad eccezione delle revisioni dei prezzi previste dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-ter), nei limiti e con le modalità di cui all'art. 29 del medesimo decreto e della normativa in materia ad esso collegata.
2. Eventuali variazioni di prezzo verranno valutate dalla stazione appaltante solo a seguito di trasmissione da parte dell'appaltatore di apposita documentazione comprovante gli aumenti richiesti.

Art. 9 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, cui è conferita l'insindacabile sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del presente contratto, nel corso dello sviluppo dell'attività potrà apportare variazioni e indirizzi integrativi all'oggetto di cui al presente contratto, al fine di

assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire.

2. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 10 – Certificato di verifica del contratto

1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'espletamento del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto richiesto negli elaborati di gara o nel contratto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei progetti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11 - Eccezioni e riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione del contratto omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in

responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all'Appaltatore.

5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione del contratto può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 12 - Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 13 – Foro competente e modalità di risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al

Referente del Contratto, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:

- a. l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - b. la Committenza venga a conoscenza del verificarsi, in capo all'Appaltatore, di una delle ipotesi di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
 - c. l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - d. l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - e. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f. l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - g. l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del d. lgs. 50/2016.

Art. 15 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall'articolo 105 del d. lgs. 50/2016.
3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del d. lgs. 50/2016, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali

sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi..

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.
9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 16 - Cauzione definitiva

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ per un importo pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 18 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

2. Finalità del trattamento

In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Parco Lombardo della Valle del Ticino per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

3. Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Parco Lombardo della Valle del Ticino in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

4. Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

5. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- a. trattati dal personale del Parco lombardo della valle del Ticino che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
7. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet della stazione appaltante.
8. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.parcoticino.it, sezione "Trasparenza".
9. Diritti dell'interessato
- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
- In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
10. Titolare del trattamento
- Titolare del trattamento è il Parco del Ticino

Art. 20 - Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE